

Linee guida di interpretazione in materia di ecoreati

3

**Procedura di estinzione
delle contravvenzioni ambientali**



Linee guida di interpretazione in materia di ecoreati

3. Procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali

R. Ruga Riva*

** Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano Bicocca*

Considerati i contributi forniti dai vari esperti (giuristi, ecologi, funzionari di polizia giudiziaria, magistrati), anche alla luce del seminario tenutosi il 12.3.2019 presso l'Università di Milano-Bicocca, nel quale sono stati discussi, si suggerisce agli operatori (agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, appartenenti a polizie locali, magistrati inquirenti) di seguire la seguente Linea Guida:

- 1) Ove possibile fornire protocolli di azione concordati tra Procura della Repubblica, Arpa e Polizia giudiziaria;
- 2) per ragioni di omogeneità concordare regole uniformi su tutto il territorio regionale, anche alla luce dei documenti redatti da SNPA;
- 3) individuare con precisione le tipologie di contravvenzioni soggette alla procedura estintiva (in particolare vi sono indirizzi diversi sulla estinguibilità delle contravvenzioni punite con pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda);
- 4) verificare scientificamente la persistenza o meno del pericolo (la sua attualità) e la sua concretezza, evitando interpretazioni legate alla sola figura astratta di reato;
- 5) escludere dalle prescrizioni estintive gli obblighi comunque previsti dalla legge (es. rimozione dei rifiuti abbandonati, bonifica e ripristino dei siti inquinati);
- 6) ammettere all'oblazione anche coloro che riparano il danno ambientale o eliminano il pericolo spontaneamente, prima dell'intervento delle Autorità di controllo;
- 7) fissare criteri uniformi nel caso in cui la prescrizione abbia ad oggetto reati di esercizio di attività senza autorizzazione impattanti sull'ambiente; in particolare, verificare l'idoneità di prescrizioni volte sia a interrompere l'attività che a ottenere l'autorizzazione entro una certa data;
- 8) impartire sempre le prescrizioni ove si tratti di contravvenzioni astrattamente oblabili; in caso contrario motivare sinteticamente le ragioni ostative (persistenza del pericolo, irrimediabilità delle conseguenze dannose ecc.);
- 9) prevedere l'asseverazione tecnica di Arpa solo in riferimento a prescrizioni di particolare complessità tecnica; prevedere la sufficienza delle prescrizioni in tutti gli altri casi (prescrizioni di natura formale, dettate da organi di vigilanza specializzati, rientranti nelle normali prassi ecc.);
- 10) fissare regole chiare e precise di allocazione delle somme di denaro pagate dai contravventori, indicando preferibilmente come destinatario dell'incasso l'ente che impartisce la prescrizione, in modo da potere controllare agevolmente il pagamento.